

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento dei relatori 21.6 (Nuova formulazione) e relativi subemendamenti</i>)	24
ERRATA CORRIGE	14

SEDE REFERENTE

Venerdì 17 luglio 2009. — Presidenza del Presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI indi del Presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas ed il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio scorso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni avevano, da ultimo, respinto l'emen-

damento Cambursano 17.91 ed avviato l'esame dell'emendamento Baretta 17.135.

Maurizio LEO (PdL) fa presente che nella seduta di ieri il proprio emendamento 17.70 è stato erroneamente considerato ritirato.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Baretta 17.135.

Marco CAUSI (PD) chiede ai relatori e i rappresentanti del Governo di voler chiarire le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Baretta 17.135.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI evidenzia che la proposta emendativa, incidendo sulla disciplina degli strumenti finanziari derivati, interviene in una materia di particolare delicatezza, che richiede attente valutazioni di carattere tecnico. In questo contesto, rileva che la proposta emendativa introduce modifiche normative che, sul piano dei principi, potrebbero anche considerarsi condivisi-

bili, ma presenta una formulazione estremamente generica, che rischia di non garantire l'effettiva operatività delle disposizioni. Alla luce di queste considerazioni, anche al fine di meglio valutare l'impatto delle modifiche proposte, invita i presentatori a ritirare l'emendamento, eventualmente trasferendone i contenuti in un ordine del giorno, che il Governo potrebbe essere disponibile ad accogliere.

Marco CAUSI (PD) ritiene che la formulazione dell'emendamento Baretta 17.135 non sia suscettibile di determinare problemi in sede applicativa, rilevando come la proposta riprenda sostanzialmente le disposizioni contenute nel comma 32 dell'articolo 17.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la ristrutturazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati finanziari prevista dal comma 32 avviene in un contesto in cui sono previsti incisivi controlli da parte delle amministrazioni centrali.

Marco CAUSI (PD) ricorda che nella risposta all'interrogazione a risposta immediata da lui presentata lo scorso 15 luglio, il Viceministro Vegas aveva evidenziato come per molti enti potesse essere economicamente conveniente ristrutturare le operazioni in essere aventi ad oggetto strumenti derivati.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come l'attuale formulazione del comma 32 dell'articolo 17 del decreto non chiarisca se la ristrutturazione si limiti ai soli debiti di natura sanitaria.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce l'opportunità di ritirare l'emendamento Baretta 17.135, evidenziando come la tematica, che merita particolare attenzione, potrà essere oggetto di un più compiuto approfondimento, anche sotto il profilo tecnico, nell'ambito di diversi provvedimenti.

Marco CAUSI (PD) ritira l'emendamento 17.135.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i contenuti degli emendamenti Minardo 17.144 e 17.143 sono ripresi dall'articolo aggiuntivo 4.016 dei relatori e dai subemendamenti ad esso riferiti, e, pertanto, segnala che essi devono essere considerati accantonati.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Del Tenno 17.69 e Sposetti 17.102 (*vedi allegato 1*).

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, precisando il parere precedentemente formulato, esprime parere favorevole sull'emendamento Toccafondi 17.54 a condizione che sia riformulato nel senso di espungere i commi 35-*bis* e 35-*ter*, in quanto essi sono sostanzialmente assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento Bitonci 17.80.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) accoglie la richiesta di riformulazione.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Toccafondi 17.54 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Toccafondi 17.54 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Bitonci 17.79 (*nuova formulazione*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Zorzato 17.55, respingono l'emendamento Lovelli 17.129 ed approvano l'emendamento Ceroni 17.57.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cicu 17.147.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Bitonci 17.80 (*nuova formulazione*), risultando, pertanto, assorbiti gli emendamenti Ceccuzzi 17.130 e Ceccuzzi 17.131, ed approvano l'emendamento Ventucci 17.72.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Comaroli 17.012 e Cazola 17.07.

Maurizio LEO (Pdl) illustra il proprio emendamento 17.70, evidenziando come la proposta intenda perseguire il contenimento delle spese per il funzionamento delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni attraverso una riduzione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di tali società e dei rispettivi emolumenti.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che il reale scopo della proposta non è quello del contenimento della spesa pubblica, come dichiarato dal presentatore, quanto piuttosto quello di realizzare uno *spoils system* mascherato nell'ambito delle società partecipate.

Bruno TABACCI (UdC) ritiene assolutamente non condivisibile l'obiettivo dell'emendamento Leo 17.70, che non potrà che aggravare i già rilevanti problemi legati all'applicazione dello *spoils system* nel settore delle società partecipate, palesati dalle recenti vicende della società A2A.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'emendamento Leo 17.70 costituisca un classico esempio di come, in molti casi, il Parlamento riesca a peggiorare il contenuto di provvedimenti governativi già ampiamente criticabili. Concordando con le considerazioni critiche dei colleghi Cambursano e Tabacci, rileva come l'emendamento in discussione rappresenti un vero e proprio cavallo di Troia che intende rovesciare la composizione di organi societari per ragioni di esclusivo ordine politico.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che sarebbe opportuno introdurre una precisa distinzione tra le società operanti *in house*, le quali, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, costituiscono in sostanza un'emanazione

dell'ente proprietario, e le società partecipate operanti sul mercato.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come l'emendamento Leo 17.70 fosse stato considerato ritirato nella seduta di ieri e ritiene, pertanto, che non dovrebbe essere posto in votazione.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che l'emendamento Leo 17.70 non distingue tra società affidatarie di servizi *in house* e società operanti sul mercato.

Michele VENTURA (PD) invita il collega Leo a ritirare l'emendamento, osservando come in presenza in una situazione di transizione politica debba essere garantito il rispetto delle comuni regole di avvicendamento degli organi societari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, ritiene opportuno accantonare il tema affrontato dall'emendamento 17.70, invitando i relatori a valutare l'opportunità di presentare una loro proposta emendativa in merito. Avverte, poi, che le Commissioni passeranno ad esaminare gli articoli 21 e 22, invitando i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative ad essi riferite. Informa quindi che il subemendamento Bernardo 0.22.42.1, in precedenza dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera *b*), deve considerarsi integralmente ammissibile.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 21.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento Soglia 21.7, a condizione che sia riformulato nel senso di limitarlo ai soli commi 1-*bis* e 1-*ter* e alla parte consequenziale; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Del Tenno 21.6, Ventucci 21.4 e Berardi 21.8. Chiede invece di accantonare l'emendamento Traversa 21.9 e l'articolo aggiuntivo Germanà 21.04, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti,

articoli aggiuntivi e subemendamento riferiti all'articolo 21.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 21.16 dei relatori, come riformulato.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Polledri 22.24, a condizione che sia riformulato, nel senso di sostituire le parole: « sono definiti » con le seguenti: « possono essere definiti » e di sostituire le parole: « da destinarsi ad interventi di potenziamento della rete delle strutture residenziali, di realizzazione degli interventi territoriali e degli altri programmi assistenziali », con le seguenti: « da destinarsi a programmi »; esprime parere favorevole sull'emendamento Bocchino 22.36, sull'articolo aggiuntivo Bernardo 22.03 e sul subemendamento Bernardo 0.22.42.1. Chiede di accantonare gli emendamenti Brugger 22.15, Bressa 22.30 e 22.29, nonché Schirru 22.31, nonché l'articolo aggiuntivo 22.013 del Governo. Esprime, invece, parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 22.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 22.42 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Brugger 22.15, Bressa 22.30, 22.29, e Schirru 22.31 devono ritenersi accantonati.

Roberto OCCHIUTO (UdC) illustra il proprio emendamento 22.37, il quale prevede che non possano essere nominati commissari per il ripiano dei debiti sanitari coloro che abbiano ricoperto cariche amministrative nel periodo in cui si è verificato il disavanzo. Invita, pertanto, i relatori a rivedere il parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva che l'emendamento 22.37 potrebbe determinare problemi di costituzionalità, in quanto già attualmente il commissariamento delle regioni è oggetto di contestazioni in ordine al rispetto dell'autonomia di tali enti in materia sanitaria. Eliminando di fatto la possibilità di nominare commissari i presidenti delle regioni, la contestazione della costituzionalità della procedura di commissariamento risulterebbe ancora più forte.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva che la contestazione da parte delle regioni riguarda la procedura in sé del commissariamento e che, comunque, nessuna sentenza della Corte costituzionale impone di nominare commissari i presidenti della regione. In questo quadro, il suo emendamento assume il dato del commissariamento, impedendo il paradosso che vengano nominati commissari presidenti di regione responsabili del dissesto sanitario.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene che in linea di principio si possa anche convenire con le considerazioni del deputato Occhiuto. Tuttavia, anche l'esperienza del Lazio dimostra l'opportunità di responsabilizzare direttamente gli amministratori regionali.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive l'emendamento Occhiuto 22.37, rilevando che il rischio paventato dal relatore di un'incostituzionalità della disposizione non abbia un reale fondamento.

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive anch'egli l'emendamento Occhiuto 22.37.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene condivisibile la lettera *a*) dell'emendamento 22.37, che prevede che non vengano nominati commissari i responsabili del dissesto sanitario, mentre non ritiene condivisibile la lettera *b*) che prevede che i commissari siano nominati tra i magistrati della Corte dei conti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala che, mentre la Conferenza Stato-regioni ha richiesto nella riunione di ieri la soppressione dell'articolo 22, il provvedimento insiste in una lesione delle autonomie regionali che si inserisce in un quadro di grave ritardo nella stipulazione del Patto per la salute. Ciò lascia peraltro presagire un ulteriore riduzione delle risorse da destinare al settore sanitario nell'anno 2010. Rileva, poi, che il comma 2 di fatto sottrae alle Regioni 800 milioni per la sanità in modo incostituzionale. Il fondo peraltro è finanziato con la riduzione della spesa farmaceutica, ponendo così le premesse per la reintroduzione dei *ticket*. Inoltre le risorse rivenienti dalla riduzione della spesa farmaceutica sono anche destinate alla più generale copertura finanziaria del provvedimento come dimostra l'articolo 16, infine l'articolo 22 lede in modo grave l'autonomia delle regioni a statuto speciali e delle province autonome. Sempre con riferimento all'articolo 22, ritiene scandalosa la riformulazione proposta dal relatore della V Commissione dell'emendamento Polledri 22.24 così come dal parere contrario espresso sugli emendamenti Duilio 22.2, 22.3 e 22.4 in materia di cure palliative. Ricorda che su questo tema la Commissione affari sociali, in un clima peraltro reso difficile dall'emotività provocata dal dibattito sul testamento biologico, ha compiuto un lavoro serio, elaborando un testo legislativo, al quale però nell'ultima fase è stato sottratto ogni finanziamento, trasformando così il provvedimento in una « legge manifesto ».

Analogamente, anche la riformulazione prospettata dal relatore dell'emendamento Polledri 22.24 derubrica quelli che sono definiti come livelli essenziali delle prestazioni, vale a dire le cure palliative e le terapie del dolore, a mere facoltà, in conflitto con il diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione.

Lino DUILIO (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia autorizzata la trasmissione in diretta sul circuito chiuso della seduta, al fine anche di evitare problemi logistici di vario tipo e

considerando anche il fatto che si sta discutendo di una vera e propria legge finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Lino DUILIO (PD) richiama innanzitutto l'attenzione sull'uso fatto nella riformulazione dell'emendamento in questione del termine « possono »: rileva in proposito che non è ammissibile usare tale termine, in quanto quando si parla di cure palliative e quindi di livelli essenziali di assistenza, entra in gioco la competenza diretta dello Stato, che deve definire i livelli essenziali in materia. Richiama e sottolinea l'importanza della materia in questione, sicuramente molto più importante del tema del « gratta e vinci », rilevando che è in gioco la salute e la cura di molte persone, che vengono trattate diversamente da regione a regione. Rileva che nei suoi emendamenti relativo alle cure palliative ci si riferisce proprio alla necessità di incrementare le risorse per le cure stesse. Per tale argomento infatti è vero che sono state rese disponibili risorse pari a 100 milioni di euro, ma è necessario incrementare tali risorse attraverso sempre il riferimento alla legge n. 162 del 1996, che definisce anche il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia. Ribadisce quindi che l'obiettivo dell'emendamento è quello di apprestare un minimo di risorse per assicurare a tutti un identico trattamento minimo per qual che riguarda le cure palliative. L'emendamento mira quindi a recuperare tali risorse dal Fondo di cui all'articolo 21, destinando in modo vincolante una parte cospicua degli 800 milioni previsti alla legge sulle cure palliative. Si tratta di una somma cospicua che comunque non incide in modo totale sulla disponibilità degli 800 milioni di euro e contribuisce peraltro a indirizzare meglio le risorse previste dall'articolo 21 che in realtà sono previste senza finalità molto specifiche.

Bruno TABACCI (UdC), pur comprendendo le perplessità e le argomentazioni svolte dal collega Duilio, ritiene che l'emendamento Occhiuto 22.37 non può contribuire a risolvere in ogni caso il problema del *deficit* sanitario delle regioni. Rileva in particolare che 103 miliardi di euro sono spesi in Italia per la sanità e vengono spesi male. La soluzione a tale problema non può essere, quindi, il commissariamento, ma occorre trovare una soluzione agli equilibri di potere introdotti dalle riforme del 1995-1998 in merito ai rapporti tra consigli regionali e Governatori delle regioni. Rileva, infatti che i consigli regionali a seguito di tale riforma hanno perso ogni tipo di potere di controllo sulla spesa sanitaria, in quanto non posseggono i necessari contrappesi nei confronti dei governatori. A suo avviso, occorrerebbe quindi introdurre una commissione di controllo presieduta da un membro dell'opposizione al fine di controllare i *deficit* sanitari.

Manifesta, peraltro, la propria posizione favorevole sulla lettera *a)* dell'emendamento Occhiuto 22.37, mentre ritiene che sia inutile impiegare la giustizia contabile, dato che la stesa si deve occupare di altre tematiche. Ritiene quindi che questa sia l'unica strada percorribile, in quanto altrimenti il *deficit* sanitario sarà sempre di proporzioni enormi e non potrà essere mai ripianato.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 22.24, rileva che non ha un particolare interesse per la discussione sui giochi, rilevando che le cure palliative sono un argomento molto importante: nei due anni passati non ci si è mai occupati del tema e indubbiamente occorre fare qualcosa, evitando di portare il dibattito su piani squisitamente ideologici. Riconosce che sicuramente vi è un *deficit* di cure del dolore nel nostro Paese e che sta prendendo sempre più spazio una cultura volta a incentivare la diminuzione del dolore. In tale quadro occorre sicuramente segnalare l'esperienza di alcune regioni che costituiscono delle vere e proprie eccellenze. Ricorda che il dibattito

parlamentare ha portato ad una fase avanzata di discussione una proposta di legge e che è stata prevista una posta di bilancio di 100 milioni di euro attraverso l'accordo Stato-regioni da destinare alla terapia del dolore. Occorre però incrementare le somme disponibili per le cure palliative, in quanto 1 milione e mezzo di persone sono interessate all'argomento. Rileva in particolare che non vi può essere discrezionalità in un argomento del genere, in quanto si tratta di un diritto tutelato dalla Costituzione. Rileva altresì che nel proprio emendamento non si indica una cifra esatta, lasciando alla Conferenza Unificata la determinazione di tale cifra, rilevando peraltro che la conferenza Unificata «deve» destinare delle somme e non solamente «può» destinare somme, in quanto si tratta di un diritto essenziale della persona.

Renato CAMBURSANO (IdV), sottoscrivendo l'emendamento Polledri, ne condivide anche gli argomenti e lo spirito, ricordando anche le posizioni espresse in precedenza dai colleghi. Ricorda altresì che la sensibilità a questi problemi non ha colore politico: occorre peraltro stare bene attenti a evitare che il Servizio sanitario nazionale pubblico possa essere smantellato, in quanto i livelli essenziali delle prestazioni devono essere sempre garantiti.

Laura MOLTENI (LNP), sottoscrivendo l'emendamento, ricorda l'importanza di garantire i diritti essenziali della persona, di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, evitando discriminazioni tra persona e persona e sottolineando inoltre l'importanza di far sì che i soldi destinati alle cure palliative siano effettivamente sempre utilizzati.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che le risorse per le cure palliative devono riguardare non solo i medicinali ma anche la rete degli *hospice*. Sottolinea ancora una volta che le cure palliative rientrano nei diritti essenziali della persona così come previsto dalla Costitu-

zione. Sottoscrive quindi gli emendamenti Duilio 22.2, 22.3 e 22.4.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, chiede di accantonare l'emendamento Occhiuto 22.7.

Lino DUILIO (PD), nel riconoscere la sensibilità della relatrice Moroni, chiede se le cure palliative facciano riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, come del resto risulta evidente dalla legge recentemente approvata in materia, nella quale si fa riferimento ad un vincolo di destinazione non inferiore a 100 milioni di euro per le cure palliative. Se, pertanto, le cure palliative attengono ai livelli essenziali di assistenza, non vi è alcun conflitto di competenza con le regioni.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 22, chiede le motivazioni del parere favorevole espresso sull'emendamento Polledri 22.24.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di accantonare l'esame dell'articolo 22 e di passare all'esame dell'articolo 21.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che la materia dell'articolo 22 sia più rilevante e chiede di non procedere al suo accantonamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, avverte che le Commissioni passeranno ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 22 e, quindi, quelle riferite all'articolo 21.

Lino DUILIO (PD), prima di passare alla votazione, sollecita la relatrice Moroni a rispondere alla sua domanda se le cure palliative siano configurabili come livelli essenziali di assistenza.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) osserva che tutto l'impianto del federalismo fiscale parte dal presupposto che le cure palliative siano configurabili come livelli essenziali di assistenza, precisando che l'eventuale approvazione dell'emendamento Polledri 22.24 metterebbe in

discussione l'intero impianto del federalismo fiscale.

Anna Margherita MIOTTO (PD), osservato che per coerenza la relatrice dovrebbe esprimere un parere contrario sull'emendamento Polledri 22.24, chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sugli emendamenti Duilio 22.2, 22.3 e 22.4.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea che, se la maggioranza assumerà un comportamento coerente sulla materia in esame, l'opposizione continuerà ad avere un atteggiamento collaborativo nel prosieguo dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce la proposta di accantonare l'esame dell'articolo 22 per riprenderlo nella giornata di lunedì 20 luglio, dando ad esso una risposta definitiva frutto di una più approfondita riflessione da parte del relatore e del Governo.

Michele VENTURA (PD), sottolineando che tutti i cittadini della Repubblica devono poter usufruire delle cure palliative, chiede un impegno stringente del relatore e del Governo ad affrontare la materia nella prossima seduta e che essa trovi comunque uno spazio all'interno del maxi-emendamento che potrebbe essere eventualmente presentato dal Governo nel corso dell'esame in Assemblea.

I deputati Renato CAMBURSANO (IdV) e Giulio CALVISI (PD) si associano alle considerazioni espresse dal collega Ventura.

Alberto FLUVI (PD), nel condividere i rilievi del deputato Ventura, ricorda che il proprio gruppo ha posto come pregiudiziale l'esame delle materie sullo scudo fiscale e sulle pensioni per procedere alla chiusura dell'esame preliminare del provvedimento d'urgenza entro la giornata di martedì 21 luglio.

Roberto OCCHIUTO (UdC) ritiene che la proposta di accantonamento sia un

pretesto per non affrontare nel merito le questioni fondamentali poste dal decreto-legge in esame. Chiede, quindi, che sia posta in votazione almeno la lettera *a*) del proprio emendamento 22.37.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 22.

Massimo VANNUCCI (PD) considera eccessive, con riferimento all'argomento delle cure palliative di cui all'emendamento Duilio 22.4, le preoccupazioni manifestate in seno alla maggioranza relativamente ai profili di copertura finanziaria. Ritiene infatti che non vi siano problemi con riferimento a tale riguardo, visto che l'emendamento Duilio 22.4 ha superato il vaglio di ammissibilità. È pertanto evidente l'esistenza di uno scontro tutto interno alla maggioranza, che deve ancora definire una propria posizione unitaria.

Roberto OCCHIUTO (UdC), preso atto della decisione di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, ritiene che la maggioranza dovrebbe impegnarsi affinché nella giornata di lunedì sia in grado di formulare una propria posizione definitiva in merito agli emendamenti riferiti a tale articolo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che l'accantonamento dell'articolo 22, per evidenti problemi interni alla maggioranza, non corrisponda alle aspettative dell'opposizione, pronta a votare da subito gli emendamenti riferiti a tale articolo. Lamenta inoltre il fatto che la maggioranza non abbia preso ancora in considerazione la richiesta di ritiro delle disposizioni riguardanti il cosiddetto scudo fiscale, trattandosi di mero condono fiscale, e quelle riferite alle pensioni. Tra le altre questioni rimaste *sub iudice* vi sono quelle riferite alle plusvalenze iscritte in bilancio, deri-

vanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi di cui all'articolo 14 del provvedimento.

Trattandosi di questioni aperte, ritiene difficile procedere oltre nell'esame di altri articoli, anche per evitare di trasformare il dibattito nelle Commissioni in una farsa. Invita pertanto la maggioranza a mettere in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Gianfranco CONTE, *presidente*, formula l'auspicio che gli uffici del Governo rispondano con sollecitudine a tutti gli interrogativi rimasti finora senza risposta.

Rammenta inoltre che, per quanto riguarda le questioni aperte su pensioni e scudo fiscale, in più occasioni il Governo è stato sollecitato a fornire il suo orientamento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione del loro emendamento 21.16, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Traversa 21.9 limitatamente alla lettera *r*), chiedendo invece di accantonare la parte dell'emendamento relativa alla lettera *q*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Franzoso 21.11.

Alberto FLUVI (PD) chiede la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 21.16.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 21.16 dei relatori (*nuova formulazione*) è fissato alle ore 12.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.05, è ripresa alle 12.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che prima di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21, il viceministro Vegas intende fornire alcuni chiarimenti in ordine agli orientamenti dell'Esecutivo sulla questione delle cure palliative.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che sulla materia delle cure palliative la Commissione affari sociali della Camera ha svolto in questi mesi un approfondito lavoro, che ha portato all'elaborazione di un testo che prevede una adeguata copertura finanziaria, positivamente valutata anche dalla Commissione bilancio. Giudica, pertanto, inopportuno intervenire sulla materia nell'ambito del decreto-legge oggi in esame, ritenendo debba essere preservato il lavoro svolto in ambito parlamentare.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che il Governo, che ora chiede il rispetto delle prerogative del Parlamento con riferimento alla materia delle cure palliative, non ha mostrato altrettanta sensibilità nel presentare l'emendamento che prevede la riforma pensionistica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni subemendamenti all'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori (vedi allegato 2). Invita, pertanto, i relatori a formulare il parere su tali subemendamenti.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che i più recenti interventi normativi in materia di giochi, pur avendo contribuito a determinare l'emersione di un'ampia fascia di gioco illegale, sembrano prevalen-

temente volti a raccogliere esigenze prospettate dagli operatori economici interessati dalle disposizioni. In particolare, con riferimento all'articolo 21 del decreto-legge, segnala che le disposizioni interessano fondamentalmente un unico operatore economico, dal momento che esse si riferiscono essenzialmente al cosiddetto «gratta e vinci», attualmente gestito da un unico concessionario. A tale proposito, giudica corretta la previsione di una gara per l'aggiudicazione della concessione, osservando, tuttavia, come sarebbe opportuno che la disciplina garantisca che non sia sempre la medesima società ad aggiudicarsi la concessione stessa. In particolare, ritiene che l'attribuzione di un valore prioritario per l'aggiudicazione alla disponibilità di una rete composta da almeno 15 mila punti vendita rischi di ridurre considerevolmente il numero dei possibili aggiudicatari, determinando in sostanza lo svolgimento di una gara chiusa a nuovi competitori. Con riferimento, poi, alla previsione del comma 2 dell'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*), che richiede che il valore medio di restituzione della raccolta in vincite non debba essere superiore al 75 per cento, segnala che la disposizione determina una violazione delle legge fondamentale dei giochi, in base alla quale ai giocatori deve essere restituito quanto meno il 75 per cento delle giocate. Osserva, altresì, che le previsioni dei commi 5 e 7 dispongono proroghe di termini evidentemente volte ad avvantaggiare gli attuali concessionari e, pertanto, appaiono introdotte a seguito di pressioni dei soggetti interessati. In ogni caso, ribadisce l'esigenza che l'incremento del gettito derivante dall'aggiudicazione delle concessioni debba essere ottenuto attraverso procedure che garantiscano la massima trasparenza e una adeguata apertura del mercato. In questa ottica, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.21.16 (*nuova formulazione*).2, il quale prevede, in particolare, che ai giocatori sia restituito almeno il 75 per cento delle giocate e riduce i requisiti dimensionali della rete dei concessionari,

richiedendo che essa sia costituita da almeno 1.000 punti vendita, in luogo dei 10 mila esercizi ora richiesti.

Lino DUILIO (PD), richiamando le osservazioni del viceministro Vegas, sottolinea, primo luogo, che esse hanno fornito un quadro assolutamente distorto della portata delle proposte di legge esaminate dalla Commissione Affari sociali e delle loro conseguenze finanziarie, rilevando altresì come sarebbe opportuno, da un punto di vista etico, affrontare il tema delle cure palliative prima di passare all'esame delle proposte di riforma della disciplina delle concessioni in materia di giochi. Associandosi alle considerazioni di carattere tecnico del collega Nannicini con riferimento ai contenuti dell'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*), osserva come il Governo e la maggioranza stiano continuando a rinviare la discussione nel merito delle problematiche poste dalle disposizioni del decreto-legge e dalle proposte emendative ad esse riferite, promettendo di sciogliere nella giornata di lunedì tutte le questioni che non sono finora state affrontate, a partire da quelle relative alla sanatoria delle badanti, alla riforma pensionistica e all'introduzione del cosiddetto scudo fiscale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che il Governo si è impegnato a fornire i chiarimenti richiesti con riferimento alle problematiche segnalate, osservando che entro la giornata di lunedì troveranno adeguata risposta anche i quesiti posti con riferimento al finanziamento delle cure palliative.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI (PdL), pur concordando sull'importanza del tema delle cure palliative e sull'esigenza di garantire adeguate risorse per tali interventi, non ritiene che l'aggiudicazione delle concessioni in materia di giochi rappresenta un tema eticamente indegno e, pertanto, non meritevole di attenzione. A tale riguardo, ricorda che i più recenti interventi governativi nel settore, da un lato, hanno inteso assicurare l'emersione

di ampie fasce di illegalità e, dall'altro, hanno consentito di reperire risorse per interventi di particolare rilievo sociale, in quanto le maggiori entrate sono state destinate prioritariamente ai soggetti economicamente più deboli. In questo contesto, rileva che la scelta di assegnare le concessioni attraverso una procedura di gara garantisce la massima trasparenza, in quanto, in alternativa sarebbe stato, comunque, possibile procedere al rinnovo della concessione in essere. Sotto il profilo della redditività dell'operazione, sottolinea come sia essenziale garantire la massima certezza del gettito erariale, evidenziando come, a tal fine, la disponibilità di un numero adeguato di punti vendita e la previsione di requisiti di affidabilità del concessionario rappresentino necessari elementi di garanzia. Alla luce di queste considerazioni, ritiene che l'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori costituisca una sintesi equilibrata delle diverse esigenze, in quanto assicura contestualmente la certezza del gettito, la trasparenza delle procedure e la presenza di una pluralità di operatori nel mercato dei giochi. Per quanto attiene, infine, alla previsione che ai giocatori vengano assegnate come vincita non più del 75 per cento delle risorse raccolte, evidenzia che la previsione è volta a garantire certezza alle entrate per il bilancio dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD), associandosi alle valutazioni del collega Duilio riferite alla dichiarazione del Viceministro Vegas, ritiene che non possano sussistere dubbi sul fatto che esista una graduatoria di priorità fra i diversi interventi normativi e che, in questa graduatoria, il finanziamento delle cure palliative non possa non precedere l'aggiudicazione di concessioni in materia di giochi. Quanto al merito delle considerazioni del Viceministro Vegas, evidenzia che la proposta esaminata dalla Commissione Affari sociali non ha stanziato nuove risorse per il finanziamento della rete di cure palliative e per le terapie del dolore e, pertanto, gli emendamenti presentati in questa sede non solo rispettano il lavoro svolto in

ambito parlamentare, ma ne costituiscono sostanzialmente un completamento. In ogni caso, ritiene che il Viceministro Vegas dovrebbe chiarire se, a suo giudizio, debba escludersi la possibilità di prevedere nel presente decreto il finanziamento della rete di cure palliative, ovvero se al riguardo possa ipotizzarsi un diverso orientamento da parte del Governo. Analogamente, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire il proprio orientamento in ordine a talune richieste formulate dall'opposizione nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti al decreto. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo 22.013, in materia di riforma pensionistica, il Governo dovrebbe chiarire se è disposto a sopprimere le disposizioni del comma 2, che prevedono una modifica di carattere generale dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico. Per quanto attiene, inoltre, all'articolo aggiuntivo 13.05 dei relatori, che introduce il cosiddetto scudo fiscale, ferma rimanendo la richiesta di ritiro della proposta emendativa, ritiene che l'Esecutivo dovrebbe chiarire se le aliquote previste siano modificabili. Osserva, altresì che la stampa dà conto di numerose modifiche alle disposizioni dell'articolo 5 in materia di detassazione degli investimenti, sottolineando come, con l'approvazione delle integrazioni anticipate, la misura incentivante sarebbe profondamente diversa da quella attualmente prevista dal decreto. Anche in questo caso, pertanto, il rappresentante del Governo dovrebbe, a suo giudizio, indicare quali siano i margini per possibili un dialogo sui contenuti della misura e sui possibili miglioramenti da introdurre. Infine, anche con riferimento alla materia degli ammortizzatori sociali, chiede di verificare se sussistano margini per ipotizzare un miglioramento delle disposizioni recate dall'articolo 1.

Rolando NANNICINI (PD) ribadisce che fissare, ai fini dell'individuazione dei titolari della concessione dei giochi, del requisito di una percentuale non superiore al 75 per cento del giocato non risulta accettabile, anche in considerazione del

fatto che, essendo la tassazione dei giochi fondata sul giocato e non sull'utile di impresa, anche questo si risolve in un favore ai titolari della concessione. Anche il limite di 10 mila punti vendita non risulta credibile. Ribadisce che questi elementi alimentano il sospetto che i relatori stiano lavorando per conto di soggetti terzi.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, ritiene non accettabile l'accusa rivolta dal collega Nannicini ai relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fluvi 21.12.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Girlanda 0.21.16 (*nuova formulazione*).1 e 0.21.16 (*nuova formulazione*).3 sono stati ritirati dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Nannicini 0.21.16 (*nuova formulazione*).2, ed approvano l'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Ceroni 21.10, Girlanda 21.14 e Fluvi 21.13.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il deputato Soglia ha accolto la proposta di riformulazione del proprio emendamento 21.7 avanzata dai relatori. Avverte altresì che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori, integralmente sostitutivo dell'articolo 21, tutti gli emendamenti all'articolo 21 non assorbiti dal medesimo emendamento 21.6 si intendono riferiti al nuovo testo dell'articolo.

Le Commissioni, approvano l'emendamento Soglia 21.7 (*nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Germanà 21.15 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Del Tenno 21.6.

Massimo VANNUCCI (PD) intervenendo sull'emendamento Ventucci 21.4, chiede perché si preveda non l'applicazione della normativa generale in materia di sanzioni, per le violazioni del prelievo erariale unico degli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, bensì l'agevolazione del ravvedimento operoso.

Cosimo VENTUCCI (PdL) rileva che la disposizione risulta giustificata dal fatto che, anteriormente al 2006, a causa della normativa istituita anni prima dal governo D'Alema, le sanzioni erano risultate abnormi.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che in questo modo lo Stato rinuncia a parte delle entrate e si tratta nei fatti di un semicondono, relativo agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. Esprime pertanto preoccupazione sugli effetti finanziari di minor gettito dell'emendamento 21.4, così come dell'emendamento Traversa 21.9 e Franzoso 21.11, rilevando come le modalità caotiche con le quali si sta svolgendo l'esame non abbiano consentito alle Commissioni di valutare appieno tali aspetti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Ventucci 21.4 e Traversa 21.9, limitatamente alla parte relativa alla lettera *r*), rimanendo invece accantonata la parte relativa alla lettera *q*) dell'emendamento. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Bernardi 21.8 e Franzoso 21.11.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI in riferimento alle richieste di chiarimento avanzate da alcuni deputati dei gruppi di opposizione, ribadisce che il Governo intende mantenere il proprio articolo aggiuntivo 22.013 in materia pensionistica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 11 di lunedì 20 luglio prossimo.

La seduta termina alle 13.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 201 di martedì 14 luglio 2009, a pagina 129, prima colonna, dopo la trentunesima riga, sono inserite le seguenti parole:

All'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « effettuate nell'anno 2009 », « il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali » e « 5 milioni di euro » sono sostituite rispettivamente dalle parole: « effettuate nel triennio 2009-2011 », « il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali » e « 15 milioni di euro »;

b) al comma 2, le parole: « nell'anno 2009 » e « 5 milioni di euro » sono sostituite rispettivamente dalle parole: « nel triennio 2009-2011 » e « 15 milioni di euro ».

5. 96. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Monai, Cimadoro.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 203 di giovedì 16 luglio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 75, sostituire la sedicesima riga e la diciassettesima riga con le seguenti:

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) aggiungere infine il seguente comma:

« 7-bis. le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni nei confronti di una amministrazione pubblica di

cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuarsi entro 30 giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza ».

0. 22. 42. 1. Bernardo.

***(Inammissibile, limitatamente
alla lettera b))***

a pagina 90, seconda colonna, alla venticiesima riga, le parole « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 23 », alla trentesima riga le parole « 9,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro »; dalla trentaseiesima riga le parole: « 5 milioni di euro per l'anno 2009 e a » sono soppresse; alla trentottesima riga le parole: « dall'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2009 »;

a pagina 91, seconda colonna, trentaquattresima riga, le parole « , o da altra amministrazione » sono sostituite dalle seguenti « di appartenenza, o da altra amministrazione »;

a pagina 93, seconda colonna, ultima riga, dopo la parola « Bitonci » è aggiunta la parola « , Comaroli ».

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'ente nazionale aviazione civile è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli *standard* europei, siano orientati, ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata dell'apporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

* 17. 69. Del Tenno.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di pas-

seggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale aviazione civile è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli *standard* europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie, proponendo il rapporto in essere, per gli anni necessari ed un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

* 17. 102. Sposetti, Orlando.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione di stato di emergenza di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

35-ter. Agli oneri derivanti dal comma 35-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

17. 54. (nuova formulazione) Toccafondi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 4 del citato decreto-legge n. 185 del 2008.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 566, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, per l'anno 2010, di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973 ».

17. 79. (Nuova formulazione) Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma 1, relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa ».

35-ter. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle am-

ministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data, in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

17. 57. Ceroni.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-ter, da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto-legge e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

35-ter. Per le finalità di cui al comma 35-bis, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-quater. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

17. 80. *(Nuova formulazione)* Bitonci.

Dopo il comma 35 aggiungere i seguenti:

35-bis. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia

medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

17. 72. Ventucci.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

« ART. 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione, attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette

lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'an-

damento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestirà, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

7. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilita, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso ».

21. 16. (nuova formulazione) I Relatori.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le

procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videotermini, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori, al pari di quelli di cui alla precedente lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videotermini fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videotermini, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera i), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b). La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

1-*ter*. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge

24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videotermini di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione ».

Conseguentemente, all'articolo 21, nel comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 *inserire le seguenti:* e del comma 1-*bis*.

21. 7. Soglia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 12 comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« 6) per le violazioni relative ai versamenti PREU per gli anni 2004-2005-2006-2007 si applica la misura prevista dall'articolo 13 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, n. 1, ed il concessionario provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, anche in presenza di avvisi e/o atti di liquidazione già notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 30-*bis*, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

21. 4. Ventucci.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'il-

legalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cura dell'Istituzione di cui al presente articolo, ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura dell'istituzione di cui al presente articolo. ».

21. 6. Del Tenno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 12, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giu-

gno 2009, n. 77, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:

q) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiusororia già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente. ».

21. 9. Traversa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

21. 8. Berardi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Relativamente al gioco di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori for-

mule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in

misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

21. 11. Franzoso.

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

**EMENDAMENTO DEI RELATORI 21.16 (NUOVA FORMULAZIONE)
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 21.16
(Nuova formulazione) DEI RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: non superiori con le seguenti: non inferiori;

b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 1.000 punti vendita;

c) sopprimere i commi 5, 6 e 7.

0. 21. 16. 2. (Nuova formulazione). Nannicini, Vannucci, Rubinato.

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: esclusiva.

0. 21. 16. 1. (Nuova formulazione). Girlanda.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: esclusiva fino a: 31 dicembre 2010, con le seguenti: esclusiva per concessionario qualora costituita da un numero di punti vendita non superiore a 10.000, da attivare entro il 31 dicembre 2010, o non esclusiva per concessionario qualora costituita da un numero di punti vendita superiori a 10.000 unità da attivare entro il 31 dicembre 2010.

0. 21. 16. 3. (Nuova formulazione). Girlanda.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

« ART. 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione di cui al comma 1 prevede un raggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di

una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestirà, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

7. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilita, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso ».

21. 16. (nuova formulazione) I Relatori.